**Schema ordinanza sindacale 27 settembre 2019**

**COSA MODIFICARE/DISAPPLICARE NELLO SCHEMA DI ORDINANZA PREDISPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE COMUNI a seguito della LR n. 38/2019**

Lo schema di ordinanza viene modificato solo in merito alla distanza di 400 metri e integrato con i riferimenti alla LR e ai nuovi divieti imposti dalla LR

**MODIFICHE RISPETTO AL PRECEDENTE TESTO (contrassegnate in verde)**

**alternative evidenziate in giallo**

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI ANCHE COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale" si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;

si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Tale disturbo può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato la Raccomandazione 478/UE contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane tra cui la Regione Veneto, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

* la recente giurisprudenza amministrativa ha emanato sentenze che riconoscono, in maniera pressochè costante, il potere delle autorità pubbliche di tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini e in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo, attraverso la limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco;

**Atteso che:**

si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

per contrastare tale fenomeno ed arginare i danni che ne derivano, questa Amministrazione, con deliberazione consiliare n. in data, ha approvato il “R*egolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”;*

il suddetto regolamento prevede che “*L’orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere”;*

**Considerato che:**

* quanto alla tipologia e alla localizzazione, il suddetto regolamento individua del luoghi sensibili e dei luoghi che commercializzano denaro o l’acquisto di oro, argento e preziosi, rispetto ai quali viene limitata la possibilità di apertura di qualsiasi sala giochi con apparecchi con vincita in denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d’azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 400 metri dai luoghi sensibili e dai luoghi in cui si eserciti l’acquisto di oro/argento/preziosi, c.d. “ compro oro”;
* tale aspetto deve essere adeguatamente valorizzato anche per quanto riguarda la diversificazione degli orari di esercizio di tali attività, con la precisazione che tale valorizzazione deve essere informata a criteri di prudenza in particolare essa non deve essere di carattere generale e automatico perché altrimenti si andrebbero a porre limitazioni senza adeguata ponderazione anche degli interessi di tali attività imprenditoriali;

**Considerato altresì che:**

* è notorio che vi siano maggiori raggruppamenti di persone in prossimità di particolari luoghi sensibili in determinati orari;
* i maggiori raggruppamenti si possono rilevare in concomitanza degli orari di entrata e uscita dagli istituti scolastici e delle attività lavorative in generale, circa dalle 7:00 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 15:30;
* al momento si ritiene opportuno diversificare l’orario di apertura e pratica del gioco unicamente per le attività ubicate ad una distanza minore di 500 metri da istituti scolastici e stazioni;

**Ritenuto pertanto:**

ai sensi dell’art.6 del regolamento comunale**,** di diversificare solamente gli orari di apertura delle sale giochi con apparecchi con vincita in denaro, delle sale di raccolta scommesse e gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS che si trovano in locali ubicati a distanza minore di 400 metri dai luoghi sensibili quali Istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di aggregazione e formazione per giovani e adulti e stazioni ferroviarie e di autocorriere, di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), b) e g) del regolamento comunale, con la seguente articolazione d’orario: dalle ore 9:00 alle 12.30 e dalle ore 15:30 alle ore 22:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni festivi;

**Viste le sentenze**:

* Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
* Consiglio di Stato n. 3778/2015, concernente la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, disciplinato in senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;
* Consiglio di Stato n. 4794 in data 20.10.2015 con la quale viene confermata la potestà del sindaco di stabilire con apposita ordinanza l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo;
* Consiglio di Stato n. 2519 in data 20.10.2016 con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
* Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
* T.A.R. Veneto n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni;
* T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27.01.2016 – ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato per il quale “la prevenzione della ludopatia rientra nell’ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità”. Inoltre, precisa che, “sotto il profilo del danno, appare recessivo l’interesse imprenditoriale privato rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d’interesse del ricorrente il profilo della finanza pubblica”;
* Consiglio di Stato del 20 ottobre 2016 n. 2519, con la quale si afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
* Corte Costituzionale del 18 luglio 2014 n. 220 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
* Corte Costituzionale dell’11 maggio 2017 n. 108 che, in riferimento all’art. 117, commi 2, lettera h) e 3 della Costituzione, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati;
* T.A.R. Veneto del 20 settembre 2001 n. 2721– sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al Sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni;
* T.A.R. Veneto n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che hanno ritenuto legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco;
* T.A.R. Veneto del 26 gennaio 2017 n. 130 sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore;
* T.A.R. Veneto del 3 maggio 2017 n. 434, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;
* T.A.R. Veneto del 4 giugno 2018 n. 598 che considera proporzionata l’apertura delle sale giochi dalle 8 alle 22 in quanto: “ la riduzione dell’orario di apertura è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia”;

**Richiamata**

La legge regionale veneta del 10 settembre 2019 n. 38 che detta disposizioni sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico;

EVENTUALI SE IL COMUNE LO HA FATTO

**Richiamate** altresì le deliberazioni della GC/CC n. in data ad oggetto “Recepimento del manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” e n. in data ad oggetto “Azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico”;

**Dato atto che** questa Amministrazione Comunale ha organizzato le seguenti iniziative sul territorio per spiegare agli operatori interessati le ragioni delle scelte….

**Considerato che**

il presente provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute e del benessere socio-economico della collettività locale e in particolare delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo e che l’articolazione dell’orario di esercizio appare ragionevole e proporzionata agli obiettivi da perseguire;

**Ritenuta**

la propria competenza ai sensi dell’art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che così recita : "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio alfine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessivi e generali degli utenti ";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTA la legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38;

VISTO lo Statuto Comunale;

**DISPONE**

1. di stabilire l’orario di esercizio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, delle attività di:

* **sale giochi autorizzate** di cui all’art. 86 TULPS**;**
* **funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento e svago** di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e b) del TULPS, nonché pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, collocati o praticati presso**:**

1. Esercizi autorizzati ex art 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.);
2. Esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);
3. sale di raccolta scommesse ex art. 88 del TULPS;
4. di stabilire il seguente orario di esercizio diversificato:

* dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 22.00 di tutti i giorni feriali
* dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni festivi

per le attività di cui al punto 1) ubicate a distanza minore di 400 metri, calcolata ai sensi dell’art. 3 comma 5 del regolamento comunale, dai seguenti luoghi sensibili:

* istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui all’art. 3 comma 2 lett.a) del regolamento comunale;
* centri di aggregazione e formazione per giovani e adulti di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) del regolamento comunale;
* stazioni ferroviarie e di autocorriere di cui all’art. 3 comma 2 lett. g) del regolamento comunale;

1. al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

**DISPONE INOLTRE**

Che i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti a far osservare quanto sopra indicato, oltre che ad osservare le seguenti disposizioni:

1. obbligo di esposizione di cartelli informativi, delle dimensioni previste dall’art. 5 comma 3 del regolamento comunale, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP, nonché il materiale informativo fornito dall’Azienda ULSS di cui all'art. 9, comma 1, della Legge Regione Veneto n. 38 del 10.9.2019, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco;
2. obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco anche all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso;
3. obbligo di esposizione all’interno del locale del cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza.
4. divieto di installazione negli spazi riservati ai giochi di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso.

**AVVERTE CHE**

Le violazioni delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, non disciplinate dal TULPS, dalla Legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38 e/o da altre disposizioni normative in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

**AVVERTE INOLTRE CHE**

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio online o dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio online o dal ricevimento della presente.